

## Niente oneri ambientali per il trasporto di rifiuti entro i dieci km

Risolvendo, seppure parzialmente, alcuni dei problemi legati al trasporto di rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli tra fondi spesso limitrofi, passando per la pubblica via, il decreto legge in materia di semplificazioni pubblicato in gazzetta ufficiale (articolo 28 del D.L. 9 febbraio 2012) prevede che non è considerato trasporto, ai sensi del "codice ambientale", il trasporto dei propri rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, quando la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri o verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci.

La disposizione, fortemente sollecitata dalla Coldiretti, va a migliorare il testo discusso inizialmente in sede di Consiglio dei Ministri, in cui le semplificazioni erano limitate a trasporti effettuati fino ad un chilometro di distanza.

A partire dal 10 febbraio, quindi, le imprese agricole possono trasportare i propri residui per distanze fino a dieci chilometri, senza dover adempiere agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di trasporto dei rifiuti, dimostrando che stanno andando verso la messa a dimora dei rifiuti in un deposito temporaneo, normalmente situato presso la sede aziendale.

Il decreto legge integra anche la definizione di deposito temporaneo, prevedendo che si consideri tale, oltre al luogo di produzione dei rifiuti, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci. Le medesime semplificazioni, quindi, sono riconosciute agli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti verso la sede della cooperativa agricola di cui sono soci.